

**Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con i Comuni di
Cantalupa, Prarostino, Roletto e San Pietro Val Lemina**

REGOLAMENTO

Approvato con delibera C.C. n. 27 del 28/12/2015

Articolo 1 **Istituzione della Commissione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio in forma associata tra comuni di Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto e San Pietro Val Lemina ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni deleganti.

Articolo 2 **Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti nominati dalla Conferenza dei Sindaci dei tra i Comuni associati secondo i criteri definiti all'art. 4 della L.R. 32/2008 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.4-10229 e successiva rettifica della D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313. La Giunta Esecutiva nomina i componenti della Commissione, nel rispetto del criterio della multidisciplinarietà dei componenti.
2. I Comuni associati procedono alla nomina dei membri effettivi, e se possibile, una lista di tre supplenti, cui attingere con preferenza per la surroga in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare dei Comuni deleganti se costituite, oppure essere dipendenti dei Comuni deleganti.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali e quelli Circostrizionali dei Comuni deleganti.

Articolo 3 **Nomina della Commissione**

1. La Commissione del paesaggio è operativa dal momento della nomina.
2. La conferenza dei Sindaci procede contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione.
3. La Commissione resta in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai Comuni associati e al Presidente della Commissione: in tal caso, restano in carica fino a che la non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
5. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
6. La decadenza è dichiarata dai Comuni associati.
7. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Articolo 4 **Convocazione della commissione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della segreteria di Commissione.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a due giorni.

Articolo 5

Validità delle sedute e dei pareri espressi

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e comunque con il voto favorevole di almeno due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo 6 Obbligo di astensione

1. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
2. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
3. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica.

Articolo 7 Attività di segreteria della commissione

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dei Comuni associati.
2. La segreteria cura i rapporti con i Comuni a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predisponde la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno due giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

Articolo 8 Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto, oltre che sulla base della verifica istruttoria redatta a cura della struttura.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti e dei richiedenti il parere della commissione per l'illustrazione degli elaborati.
5. I tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione hanno diritto ad assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
6. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
7. La Commissione, al suo insediamento, può elaborare una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi e formali per l'emanazione dei pareri.
8. Ogni dodici mesi la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso ai Comuni associati. Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata alla nuova Commissione, perché possa servire anche ad eventuali aggiornamenti utili all'ulteriore definizione del documento guida.

Articolo 9
Attribuzioni

1. La Commissione svolge le funzioni che le sono attribuite dalla legge, in particolare:
- a) esprime il parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni deleganti;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m. e i..

Articolo 10
Indennità

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.

Articolo 11
Disposizioni finali

1. Per quanto non indicato dal presente regolamento valgono le prescrizioni di legge vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni.